



COMUNE DI TELESE TERME

*PROVINCIA DI BENEVENTO*

## PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

- D.Lgs. 30/04/92 n.285 – (Nuovo Codice della Strada)
- D.P.R. 16/12/1992 n.495 – (Regolamento di esecuzione e di attuazione del N. C.d.S.)
- D.Lgs. 15/11/1993 n.507

**TITOLO I**  
**DELLA PUBBLICITA' IN GENERALE**

- Art.1 Ambito di applicazione. Contenuti e finalità
- Art.2 Quadro normativo e di riferimento
- Art. 3 Definizioni dei Mezzi Pubblicitari soggetti ad autorizzazione
- Art. 4 Definizioni dei centri abitati / Zonizzazione
- Art. 5 Individuazione degli Impianti Pubblicitari collocabili all'interno di ogni singola zona
- Art. 6 Pubblicità in luoghi sottoposti a tutela particolare
- Art. 7 Autorizzazione Impianti pubblicitari
- Art. 8 Domanda per Autorizzazione per impianti di pubblicità e propaganda
- Art. 9 Casi particolari
- Art.10 Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione
- Art.11 Istruttoria per il rilascio di concessioni
- Art. 12 Interventi di sostituzione e modifica
- Art. 13 Termine di validità dell'autorizzazione
- Art. 14 Rinnovo dell'autorizzazione
- Art. 15 Voltura dell'autorizzazione
- Art. 16 Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Art. 17 Decadenza dell'autorizzazione

**TITOLO II**  
**IMPIANTI DI PUBBLICITÀ E PROPAGANDA A CARATTERE PERMANENTE**

- Art. 18 Pubblicità vietata lungo le strade o in vista di esse
- Art. 19 Dimensioni degli Impianti pubblicitari fuori dei centri abitati / zona C
- Art. 20 Dimensioni e caratteristiche degli Impianti pubblicitari all'interno delle zone A-B-C
- Art. 21 Caratteristiche degli Impianti non luminosi
- Art. 22 Caratteristiche degli Impianti Luminosi
- Art. 23 Posizionamento degli Impianti fuori dei centri abitati / zona C
- Art. 24 Posizionamento degli impianti all'interno delle zone A-B
- Art. 25 Posizionamento degli impianti nelle aree di servizio e nei parcheggi
- Art. 26 Posizionamento di Impianti Pubblicitari di servizio, all'interno delle zone A,B,C
- Art. 27 Rimozione della pubblicità vietata lungo le strade

**TITOLO III**  
**IMPIANTI DI PUBBLICITÀ E PROPAGANDA A CARATTERE TEMPORANEO**

SEZIONE I STRISCIONI – LOCANDINE - STENDARDI

- Art. 28 Definizioni di Pubblicità Temporanea
- Art. 29 Autorizzazione per la Pubblicità Temporanea
- Art. 30 Obbligo della rimozione della pubblicità temporanea
- Art. 31 Limiti e Divieti relativi alla Pubblicità Temporanea

SEZIONE II PUBBLICITA' FONICA O SONORA

- Art. 32 Autorizzazione Pubblicità Fonica o Sonora
- Art. 33 Domanda per Autorizzazione per pubblicità fonica e sonora
- Art. 34 Limiti e Divieti per la pubblicità sonora

**SEZIONE III VOLANTINAGGIO**

- Art. 35 Modalità per la effettuazione del Volantinaggio

SEZIONE IV SORGENTI LUMINOSE E PROIEZIONI LUMINOSE

- Art. 36 Sorgenti Luminose
- Art. 37 Proiezioni Luminose

**TITOLO IV**  
**DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI**

- Art. 38 Sanzioni Amministrative
- Art. 39 Norme Transitorie
- Art. 40 Norme Finali
- Art. 41 Entrata in Vigore

# TITOLO I

## DELLA PUBBLICITA' IN GENERALE

### **Art.1 Ambito di applicazione. Contenuti e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina l'installazione per i mezzi pubblicitari come di seguito definiti, determinandone la tipologia e la distribuzione sul territorio comunale in relazione alle esigenze di carattere economico, di tutela ambientale e paesaggistica, di equilibrio della localizzazione degli impianti e del rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale, oltre al rispetto delle previsioni e prescrizioni urbanistiche.
2. La finalità del regolamento è quella di disciplinare i criteri e le modalità per l'installazione degli impianti pubblicitari, al fine di contemperare la domanda del mercato con le esigenze di salvaguardia del decoro e della qualità estetica e funzionale dell'ambiente urbano.
3. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari è comunque subordinata ad autorizzazione amministrativa da parte del Comune Telese Terme ai sensi del D.lgs. n°285/92 e del relativo Regolamento attuativo.

### **Art.2 Quadro normativo e di riferimento**

1. Le norme contenute nel presente regolamento hanno come riferimento la normativa nazionale e locale vigente, in particolare:
  - D.Lgs. 30/04/92 n. 285 Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni ed integrazioni.
  - D.P.R. 16/12/1992 n. 495 Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni ed integrazioni.
  - D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni.
  - P.R.G.C. adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.132 del 10/11/1989.
  - Perimetrazione e delimitazione del centro abitato definito nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 24/05/2001.
  - Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
2. È abrogata ogni altra norma incompatibile con il presente regolamento.

### **Art. 3 Definizioni dei Mezzi Pubblicitari soggetti ad autorizzazione**

1. Il presente articolo disciplina e classifica i Mezzi Pubblicitari soggetti ad autorizzazione.

#### **Impianti pubblicitari destinati alla messaggistica pubblicitaria permanente**

##### Insegna di esercizio:

Scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

##### Preinsegne e segnaletica stradale pubblicitaria:

Scritta in caratteri alfanumerici, completata da frecce di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, nè per luce propria, nè per luce indiretta.

##### Cartello:

Manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

##### Impianto a messaggio variabile o a led luminosi:

Manufatto bidimensionale supportato da un'idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, caratterizzati dall'impiego di diodi luminosi o lampadine e similari, che mediante controllo elettromeccanico o elettronico, comunque programmato, permettano la diffusione di messaggi pubblicitari, anche in forma intermittente o variabile.

Targa:

Scritta in caratteri alfa numerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata in materiale di qualsiasi natura, installata esclusivamente presso l'ingresso della sede dell'attività a cui si riferisce, avente una dimensione totale non superiore a 70x50 centimetri.

Essa è utilizzabile solo su una facciata, ed è posta in opera in aderenza alla struttura muraria dell'ingresso dell'attività svolta.

Non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta.

Bacheca:

Manufatto supportato da idonea struttura o applicato a muro, finalizzato alla esposizione, tramite applicazione per sovrapposizione all'interno della bacheca, di messaggi relativi all'attività sociale o propagandistici di attività.

Non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta.

Vetrinetta:

Manufatto, supportato da idonea struttura o applicato a muro, finalizzato alla esposizione di campioni di merce e messaggi pubblicitari.

Può essere luminosa per luce propria.

Contenitore pubblicitario:

Manufatto supportato da idonea struttura, posato semplicemente al suolo, per la diffusione a mezzo raccolta di volantini e pubblicazioni periodiche per la promozione di beni e servizi, esposto esclusivamente in prossimità e nelle pertinenze di edicole o dove si svolge l'attività pubblicizzata.

Impianto pubblicitario di servizio:

qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (pensiline e paline di fermata bus, transenne parapetonali, cestini, orologi, ecc.) recanti uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Tenda:

qualunque manufatto mobile o semimobile in tessuto o in materiali assimilabile posto esternamente a protezione di vetrine o ingressi di esercizi commerciali.

Progetti Particolareggiati

interventi finalizzati alla realizzazione di opere od altre attività di rilevante interesse per la collettività che prevedono adeguata propaganda e diffusione pubblicitaria per l'attività svolta.

**Impianti pubblicitari destinati alla messaggistica pubblicitaria temporanea**

Striscione:

Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, esclusivamente finalizzato alla promozione di messaggi pubblicitari.

Esso è caratterizzato dalla particolare lunghezza atta a permetterne il posizionamento a scavalco della sede stradale; deve essere ancorato sia sul lato superiore che su quello inferiore.

Può essere luminoso per luce indiretta.

Locandina:

Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, esclusivamente finalizzato alla promozione di messaggi pubblicitari.

Esso è caratterizzato dal particolare ancoraggio solo sul lato superiore e dalle limitate dimensioni rispetto allo striscione.

Può essere luminoso per luce indiretta.

Stendardo o Bandiera:

Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, esclusivamente finalizzato alla promozione di messaggi pubblicitari.

Esso è caratterizzato dal particolare fissaggio solo su di un lato o comunque sventolante tipo bandiera.

Può essere luminoso per luce indiretta.

Sorgente Luminosa:

Qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

#### Segno Orizzontale Reclamistico:

Consiste nella riproduzione sulla superficie stradale, o comunque calpestabile o transitabile, con pellicole adesive o altro metodo grafico, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

#### Volantino:

Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, di norma privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Esso è caratterizzato dalle limitate dimensioni, ed è prioritariamente utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari a mano o analogo metodo.

Non può essere posto in opera con nessun metodo caratteristico di altri mezzi pubblicitari.

Equivale alla attività di volantinaggio l'effettuazione di pubblicità mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi, esclusi i mezzi sonori, comunque idonei alla diffusione di messaggi pubblicitari.

#### Pubblicità Fonica o Sonora:

Qualunque impianto tecnico idoneo ad effettuare la diffusione attraverso onde sonore di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Può essere effettuata in forma fissa o itinerante, con veicoli o senza.

E' considerata pubblicità sonora anche quella effettuata a viva voce, quando per il particolare modo di effettuazione può essere assimilata alla forme di cui sopra, in tal caso con l'unica eccezione relativa alla assenza di attrezzature di amplificazione della voce.

#### Proiezione Luminosa:

Consiste nella effettuazione di pubblicità in luoghi pubblici o aperti al pubblico, attraverso proiezioni luminose di diapositive o cinematografiche o similari, su schermi o pareti riflettenti comunque realizzate.

### **Impianti pubblicitari destinati alle pubbliche affissioni e alle affissioni dirette**

#### Impianto per Affissioni:

Qualunque manufatto, con caratteristiche analoghe ai Cartelli (lett. c) o Altri Impianti (lett. l), esclusivamente finalizzato alla sovrapposizione di Manifesti (lett. d).

Non può essere luminoso né per luce propria, né per luce indiretta.

#### Manifesto:

Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Esso è posto in opera per sovrapposizione su idoneo impianto pubblicitario per affissioni, o su strutture murarie, o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari.

Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

2. I mezzi pubblicitari di cui al presente regolamento sono definiti "luminosi", quando, sia per luce propria, sia per luce indiretta, il messaggio pubblicitario risulti visibile in forma illuminata. Sono considerati analoghi ai "luminosi" anche quegli impianti caratterizzati dall'impiego di diodi luminosi o lampadine e similari, che mediante controllo elettronico, elettromeccanico, comunque programmato, permettano la diffusione di messaggi pubblicitari, anche in forma intermittente o variabile.
3. Le insegne, o gli altri mezzi quando applicabile, sono definite "a bandiera", quando non sono applicate per tutta la loro superficie in aderenza al fabbricato, quando, anche se applicate in aderenza, presentino sporgenza rispetto alla superficie su cui sono installate superiore a 25 centimetri, e comunque quando il messaggio pubblicitario è posizionato perpendicolarmente o con angolazione rispetto all'asse tangente la strada. Sono definite rientranti, quando siano comprese, senza sporgenza alcuna, nella sagoma dell'ingresso o della pertinenza accessoria stessa, e comunque senza alterazione dell'estetica architettonica dell'immobile stesso.
4. Altri impianti di pubblicità e propaganda non riconosciuti dal presente regolamento non sono autorizzabili.

### **Art. 4 Definizione dei centri abitati / Zonizzazione**

1. Al fine di disciplinare la distribuzione dei mezzi pubblicitari, il territorio comunale si considera suddiviso nelle seguenti zone:

**ZONA A:** Zona sensibile. Nella zona sensibile A sono individuate una serie di strade ed aree ove occorre garantire simbiosi estetico-visiva dei mezzi pubblicitari con il resto del contesto ambientale-architettonico e panoramico cittadino. Tale zona è evidenziata nella tavola di zonizzazione allegata al

presente regolamento.

**ZONA B:** Centro abitato, questa zona individua le aree adiacenti alla zona sensibile A, anche decentrate, caratterizzate comunque da una destinazione prevalentemente residenziale. Le aree ricomprese in tale zona non presentano particolari esigenze di regolamentazione specifica in ambiente stradale. La perimetrazione di tale zona corrisponde con la perimetrazione dei centri abitati, ed è evidenziata nella tavola di zonizzazione allegata al presente regolamento.

**ZONA C:** Restante parte del territorio comunale. Il territorio comunale esterno alle delimitazioni della zona sensibile A e del centro abitato B, rappresentano le aree nelle quali sono recepite integralmente le norme di cui all'art. 23 del D.Lgs. 285/92 e relative norme di attuazione contenute nel D.P.R. 495/92 e s.m.i.

La zona C è evidenziata nella tavola di zonizzazione allegata al presente regolamento.

#### **Art. 5 Individuazione degli Impianti Pubblicitari collocabili all'interno di ogni singola zona**

1. Gli Impianti pubblicitari descritti all'art. 3 e collocabili all'interno delle singole zone descritte all'art. 4, sono individuati nell'apposito elaborato contenente le immagini di riferimento dei mezzi pubblicitari, allegato al presente regolamento.
2. L'elaborato contenente le immagini di riferimento racchiude la traccia progettuale da osservare per la realizzazione dei manufatti nel rispetto della salvaguardia, del decoro e della qualità estetica e funzionale dell'ambiente urbano.

#### **Art. 6 Pubblicità in luoghi sottoposti a tutela particolare**

1. E' vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Si osservano le disposizioni di cui agli artt. 49, comma 1,2 e 3, e 153 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui legge n. 42/04.

#### **Art. 7 Autorizzazione Impianti pubblicitari**

1. La installazione di Impianti pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, è soggetta ad Autorizzazione ai sensi dell'art. 23, commi 4 e 5, del Codice della Strada.

2. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme si applicano le definizioni contenute nel presente regolamento.

3. L'autorizzazione è rilasciata facendo salvi eventuali diritti di terzi, nonché qualsiasi nullaosta o eventuale autorizzazione di competenza di altre autorità o enti (ANAS, Provincia, Regione, FF.SS., ecc.) che dovranno essere richiesti direttamente dagli interessati agli enti preposti.

#### **Art. 8 Domanda per Autorizzazione per impianti di pubblicità e propaganda**

1. La domanda, indirizzata al Sindaco, sconta l'imposta di bollo nella misura stabilita dalle leggi fiscali, e deve essere presentata all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Telesse Terme e indirizzata al Dirigente dell'Ufficio Tecnico, compilata sui moduli preposti, e corredata dei seguenti documenti:
  - a) progetto quotato in scala 1:20 dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua collocazione, compreso il disegno del possibile supporto, in triplice copia, debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o dall'interessato.
  - b) bozzetto colorato, in triplice copia, del messaggio pubblicitario da esporre.
  - c) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione e dell'ambiente circostante;
  - d) planimetria in triplice copia ove è riportata la posizione nella quale si chiede l'autorizzazione alla installazione;
  - e) autodichiarazione redatta ai sensi della Legge 445/2000, con la quale si attesta che l'impianto pubblicitario che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Inoltre che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici.
  - f) copia dichiarazione di conformità di cui all'art. 9 della Legge 5.3.1990 n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti", per gli impianti pubblicitari luminosi o, in alternativa, dichiarazione di impegno della ditta costruttrice o installatrice l'impianto luminoso, accompagnata da certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., che produrrà la necessaria dichiarazione di conformità entro 30 gg. dall'installazione dell'impianto, come previsto dalla legge 46/90.
  - g) copia del nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada, qualora richiesto;

- h) parere della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici della Regione Campania, qualora richiesto.
- i) Nulla osta del proprietario o amministratore dell'immobile, o del fondo, per lo sfruttamento della superficie da adibirsi alla collocazione del mezzo pubblicitario, qualora necessario.

#### **Art. 9 Casi particolari**

1. Per l'installazione di impianti di messaggistica pubblicitaria temporanea, la documentazione può essere limitata alla presentazione degli elaborati di cui ai punti b), d), e), g) e h) del precedente articolo, salvo diverse indicazioni da parte dell'Ufficio Tecnico.
2. Per l'apposizione di vetrofanie deve essere fatta pervenire comunicazione scritta nella quale sono indicati i messaggi pubblicitari, gli elementi essenziali dell'attività cui si riferiscono e la superficie occupata.
3. Per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della pubblicità fonica, è sufficiente che l'interessato indichi sulla domanda, oltre ai propri dati identificativi, i contenuti del messaggio pubblicitario da diffondere, l'esatto periodo e gli orari di svolgimento.
4. Per il rilascio dell'autorizzazione alla collocazione di targhe indicanti professioni mediche, l'interessato dovrà produrre copia conforme dell'autorizzazione all'apposizione della targa rilasciata dall'Ordine dei Medici della Provincia Benevento.
5. I progetti particolareggiati dovranno essere redatti con elaborati tecnici di dettaglio illustrino con estrema precisione le opere che si intendono realizzare con l'indicazione dei beni e/o servizi in controprestazione. Tale progetto, oltre che contenere una relazione tecnico – descrittiva delle opere, deve essere comprensivo di quanto indicato all'art.8 ai punti a;c;d;e;f;g;h;i.

#### **Art.10 Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione**

1. L'istruttoria delle pratiche é affidata all'Ufficio Tecnico.
2. L'autorizzazione è rilasciata all'interessato entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta. È in ogni caso negato il rilascio o il rinnovo della autorizzazione nel caso in cui il richiedente abbia pendenze in materia tributaria con il Comune di Telesse Terme.
3. Il termine rimane sospeso nel caso in cui l'Amministrazione Comunale inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata, che dovrà essere prodotta entro i tempi indicati. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata sarà archiviata e pertanto respinta.

#### **Art.11 Istruttoria per il rilascio di concessioni**

4. L'installazione di impianti pubblicitari di servizio, preinsegne e segnaletica stradale pubblicitaria è soggetta a concessione comunale da rilasciarsi a seguito di apposita procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione del servizio di installazione, gestione e manutenzione dei mezzi pubblicitari indicati nella procedura.

#### **Art. 12 Interventi di sostituzione e modifica**

1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio.
2. L'autorizzazione sarà rilasciata entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali si intende assentita.

#### **Art. 13 Termine di validità dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione all'installazione di Impianti pubblicitari destinati alla messaggistica promozionale permanente ha validità per un periodo di tre anni, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3.
2. L'autorizzazione alla posa di contenitori pubblicitari ha validità per un periodo di uno anno
3. Per l'esecuzione dei progetti particolareggiati la durata delle autorizzazioni, tenuto conto dell'investimento proposto, sarà determinata entro i limiti di cui all'art. 27 comma 5 Codice della Strada (D.L. 30.4.1992 n. 285, come modificato dal D.L. 10.9.1993 n. 360).  
I provvedimenti di autorizzazione indicheranno le condizioni di carattere tecnico amministrativo alle quali sono soggette, nonché l'eventuale indennità per la concessione del suolo pubblico.
4. L'autorizzazione all'installazione di Impianti pubblicitari destinati alla messaggistica promozionale temporanea ha validità non superiore ai 3 (tre) mesi, e comunque in funzione alla durata della

manifestazione, dello spettacolo, del lancio dell'iniziativa commerciale, per il cui svolgimento sono stati autorizzati.

#### **Art. 14 Rinnovo dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli ed altri impianti pubblicitari è rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi almeno novanta giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto.
2. Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario la domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola autodichiarazione, redatta ai sensi della Legge 445/2000, che attesti la persistenza degli elementi di cui alla lettera e) dell'art. 8, 1° comma e l'assenza di modifiche alla situazione in essere.
3. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, nonché l'introduzione di qualsiasi modifica, comportano il rispetto della procedura di cui all'art. 8.

#### **Art. 15 Voltura dell'autorizzazione**

1. La voltura dell'autorizzazione all'installazione di cartelli ed altri impianti pubblicitari è permessa a condizione che l'istanza, da prodursi entro i 60 giorni dal subentro, provenga dal nuovo proprietario.
2. la voltura dell'autorizzazione è ammissibile a condizione che il subentrante non abbia pendenze di carattere tributario nei confronti del Comune di Telese Terme.
4. Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario l'istanza di voltura deve essere corredata dalla sola autodichiarazione, redatta ai sensi della Legge 445/2000, che attesti la persistenza degli elementi di cui alla lettera e) dell'art. 8, 1° comma e l'assenza di modifiche alla situazione in essere.
5. Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nonché l'introduzione di qualsiasi modifica, comportano il rispetto della procedura di cui all'art. 8.

#### **Art. 16 Obblighi del titolare dell'autorizzazione**

1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
  - a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
  - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
  - c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune di Telese Terme al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze di pubblico interesse;
  - d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;
  - e) su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata una targhetta non deteriorabile, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
    - amministrazione rilasciante;
    - soggetto titolare;
    - numero dell'autorizzazione;
    - progressiva chilometrica o sito di installazione;
    - data di scadenza.
2. La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.
3. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali ove previsto.
4. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di pubblicità a carattere temporaneo, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

**Art. 17 Decadenza dell'autorizzazione**

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione per la collocazione qualsiasi mezzo pubblicitario:
  - a) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
  - b) la mancata realizzazione dell'opera entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
  - c) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dal decorso del termine di 60 giorni previsto per il rilascio di essa.
  - d) motivate e sopravvenute esigenze di pubblico interesse.
2. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione per la collocazione delle insegne di esercizio anche:
  - a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
  - b) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività;
  - c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso si riferisce.

## TITOLO II

# IMPIANTI DI PUBBLICITÀ E PROPAGANDA A CARATTERE PERMANENTE

### **Art. 18 Pubblicità vietata lungo le strade o in vista di esse**

1. Lungo le strade o in vista di esse, è vietata la effettuazione di pubblicità in violazione delle norme di cui all'art. 23, commi 1, 2, 7 e 8, del Codice della Strada, e all'art. 51, commi 1, 11 e 12, del regolamento di esecuzione del C.d.S.
2. sui pali dell'illuminazione pubblica, sulle cabine telefoniche ed elettriche.

### **Art. 19 Dimensioni degli Impianti pubblicitari fuori dei centri abitati / zona C**

1. Per gli impianti pubblicitari installati fuori dei centri abitati, si osservano le dimensioni di cui all'art. 48, comma 1, del regolamento di esecuzione al Codice della Strada.

### **Art. 20 Dimensioni e caratteristiche degli Impianti pubblicitari all'interno delle zone A-B-C**

1. Per gli impianti pubblicitari installati all'interno delle zone A-B-C, si osservano le seguenti dimensioni massime:
  - preinsegna e/o segnaletica stradale pubblicitaria: cm.125x25.
  - cartello pubblicitario: cm. 200x250 oppure cm. 250x200.
  - spazio pubblicitario abbinato a palina di fermata bus: cm. 100x140
  - spazio pubblicitario abbinato a pensilina di fermata bus: mq. 3.
  - spazio pubblicitario abbinato a transenna parapetonale: mq.2.
2. Gli spazi pubblicitari non potranno contenere messaggistica che offenda le convinzioni politiche, morali e religiose della popolazione.

### **Art. 21 Caratteristiche degli Impianti non luminosi**

1. Le caratteristiche degli impianti non luminosi, dentro e fuori i centri abitati, sono determinate ai sensi dell'art. 49 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

### **Art. 22 Caratteristiche degli Impianti Luminosi**

1. Le caratteristiche degli impianti luminosi, dentro e fuori i centri abitati, sono determinate ai sensi dell'art. 50 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

### **Art. 23 Posizionamento degli Impianti fuori dei centri abitati / zona C**

1. Per il posizionamento degli Impianti Pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, fuori dei centri abitati, si osservano le disposizioni di cui all'art. 51, commi 2, 3, 5 e 6, del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

### **Art. 24 Posizionamento degli impianti all'interno delle zone A-B**

1. Per il posizionamento degli Impianti Pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, dentro i centri abitati, si osservano le disposizioni di cui all'art. 51, commi 3, 4, 5, 6, del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada riducendo, in deroga, le distanze minime indicate per gli impianti pubblicitari di servizio, sempreché siano garantite le esigenze di sicurezza della circolazione: in tale caso le deroghe possono essere concesse previo Nulla Osta vincolante della Polizia Municipale.
2. Anche i cartelli pubblicitari posti parallelamente al senso di marcia devono rispettare le distanze e prescrizioni dei cartelli posti perpendicolarmente al senso di marcia.

### **Art. 25 Posizionamento degli impianti nelle aree di servizio e nei parcheggi**

1. Il posizionamento degli Impianti pubblicitari nelle aree di servizio e nei parcheggi, è disciplinato ai sensi dell'art. 52 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

**Art. 26 Posizionamento di Impianti Pubblicitari di servizio, all'interno delle zone A,B,C**

1. Nel caso di impianti pubblicitari abbinati a servizi per gli utenti della strada, si applicano le disposizioni di cui all'art. 51, comma 8, e all'art. 52, comma 4, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
2. Sono considerati servizi per gli utenti: transenne parapetonali, orologi, contenitori per i rifiuti, paline e pensiline di attesa bus, ecc..
3. All'interno dei centri abitati gli impianti pubblicitari di cui al comma 2 sono autorizzabili tenuto conto del circostante contesto storico-architettonico, sempreché siano garantite le esigenze di sicurezza della circolazione.

**Art. 27 Rimozione della pubblicità vietata lungo le strade**

1. Per la rimozione della pubblicità vietata lungo le strade, si applicano le specifiche norme di cui agli artt. 38 e 39 del presente regolamento.

# TITOLO III

## IMPIANTI DI PUBBLICITÀ E PROPAGANDA A CARATTERE TEMPORANEO

### SEZIONE I

#### STRISCIONI – LOCANDINE - STENDARDI

##### **Art. 28 Definizione di Pubblicità Temporanea**

1. E' definita "Pubblicità Temporanea" la pubblicità effettuata con i mezzi pubblicitari, come definiti all'art. 3, del presente regolamento, di seguito indicati:
  - a) Striscione;
  - b) Locandina;
  - c) Stendardo o Bandiera;
  - d) Segno Orizzontale Reclamistico.
2. L'apposizione di segni orizzontali reclamistici, di cui alla precedente lettera d), è disciplinata ai sensi dell'art. 51, comma 9, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
3. La installazione dei mezzi pubblicitari di cui alle precedenti lettere a), b) e c), è disciplinata ai sensi dell'art. 51, comma 10, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

##### **Art. 29 Autorizzazione per la Pubblicità Temporanea**

1. Per la effettuazione della Pubblicità Temporanea di cui al precedente articolo, deve essere richiesta l'Autorizzazione secondo le modalità di cui al Titolo II del presente regolamento, compilata sui moduli preposti.
2. La domanda deve essere presentata almeno 10 giorni prima del previsto posizionamento, e deve essere corredata solo dalla seguente documentazione:
  - a) planimetria in duplice copia indicante il luogo esatto ove si intende collocare l'impianto;
  - b) bozzetto a colori del messaggio pubblicitario;
  - c) autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 47, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno o del luogo di posa e della spinta del vento, onde garantirne la stabilità;
  - d) dichiarazione relativa alla disponibilità del suolo o dello stabile su cui l'impianto sarà installato, completa di atto di assenso del proprietario se diverso dal richiedente, ovvero apposita concessione o autorizzazione se trattasi di suolo pubblico;
3. Qualora la pubblicità temporanea venga effettuata su apposito impianto preventivamente autorizzato, la documentazione di cui al precedente comma, lettere a), c) e d), non è richiesta ed è sostituita da fotocopia dell'autorizzazione relativa all'impianto utilizzato;
4. Il richiedente è tenuto comunque a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

##### **Art. 30 Obbligo della rimozione della pubblicità temporanea**

1. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato alla rimozione del materiale ai sensi dell'art. 54, comma 2, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

##### **Art. 31 Limiti e Divieti relativi alla Pubblicità Temporanea**

1. Ai sensi del comma 2, dell'art. 3, del D.L.vo 507/93, sono stabiliti i seguenti limiti e divieti:
  - a) la pubblicità effettuata mediante striscioni è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale;
  - b) gli striscioni potranno essere fissati solo ad appositi ancoraggi a ciò predisposti: è vietato in ogni caso l'ancoraggio degli striscioni a supporti come pali della luce, semafori, impianti di arredo urbano o stradale, altri impianti di pubblicità, monumenti ecc.

## **SEZIONE II**

### **PUBBLICITA' FONICA O SONORA**

#### **Art. 32 Autorizzazione Pubblicità Fonica o Sonora**

1. La pubblicità Fonica o Sonora, sulle strade o in luoghi all'aperto, come definita all'art.3 del presente regolamento, è assoggettata a preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale ai sensi del presente articolo.
2. Sono individuate le seguenti tipologie di pubblicità Fonica o Sonora:
  - a) effettuata mediante impianti di amplificazione e/o diffusione fissi;
  - b) effettuata mediante impianti di amplificazione e/o diffusione installati su veicoli;
  - c) effettuata in forme diverse.
3. La effettuazione della pubblicità fonica di cui al precedente comma 2, lettera b), può essere autorizzata e diffusa unicamente per manifestazioni di carattere politico, sportivo, culturale, sociale, religioso, di ordine pubblico e simili.

#### **Art. 33 Domanda per Autorizzazione per pubblicità fonica e sonora**

1. La domanda per la Autorizzazione alla effettuazione di pubblicità sonora, è presentata in carta legale, indirizzata al Sindaco, sconta l'imposta di bollo nella misura stabilita dalle leggi fiscali, e deve essere presentata all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Telese Terme e indirizzata al Dirigente del settore Polizia Municipale, compilata sui moduli preposti.
2. La domanda deve contenere:
  - a) generalità del richiedente, complete del codice fiscale;
  - b) indicazione della tipologia di pubblicità fonica o sonora, come indicata nell'articolo precedente, per la quale si richiede l'autorizzazione;
  - c) testo del messaggio pubblicitario che dovrà essere diffuso;
  - d) periodo di effettuazione della pubblicità;
  - e) solo nel caso di "tipologia a)", indicazione relative al luogo in cui si richiede l'installazione dell'impianto, qualora non in luogo chiuso;
  - f) solo nel caso di "tipologia b)", estremi del veicolo con il quale sarà effettuata la pubblicità;
  - g) solo nel caso di "tipologia c)", descrizione delle modalità di effettuazione della pubblicità.
3. Alla domanda devono essere allegati:
  - a) (solo se necessario) Dichiarazione relativa alla disponibilità del suolo o dello stabile su cui l'impianto sarà installato, completa di atto di assenso del proprietario se diverso dal richiedente, ovvero apposita concessione o autorizzazione se trattasi di suolo pubblico;
  - b) (solo se necessario) Atto notorio con il quale l'interessato si obbliga al ripristino a richiesta degli uffici competenti.
4. Il richiedente è tenuto comunque a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.
5. L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni del Regolamento Comunale sui Procedimenti Amministrativi adottato ai sensi della Legge 7/8/90 n.241.
6. Prima del ritiro dell'autorizzazione l'interessato dovrà depositare presso l'ufficio preposto, le ricevute dei versamenti relativi ai corrispettivi sopra indicati del presente articolo.

#### **Art. 34 Limiti e Divieti per la pubblicità sonora**

1. Ai sensi del comma 2, dell'art. 3, del D.L.vo 507/93, e per la pubblicità fonica o sonora, sono stabiliti i seguenti limiti e divieti:
  - a) sulle strade, o comunque all'aperto, è consentita tutti i giorni feriali dalle ore 10,00 alle ore 12 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
  - b) Durante le campagne elettorali, solo ai fini politici, può essere effettuata tutti i giorni dalle ore 09,00 alle ore 20,00
  - c) è vietato in modo permanente la pubblicità sonora nelle zone ospedaliere, case di riposo, nei pressi degli istituti scolastici limitatamente alle ore di lezione, cimiteri, luoghi di culto;
  - d) la pubblicità fonica o sonora dovrà essere effettuata nel rispetto dei limiti al rumore fissati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991;
  - e) la effettuazione di pubblicità fonica o sonora con veicoli, deve obbligatoriamente svolgersi in

forma itinerante, nel pieno rispetto delle norme del Codice della Strada, senza causare intralcio alla circolazione, e con l'obbligo di sospendere la diffusione acustica nelle soste o altri casi di arresto della marcia del veicolo.

### **SEZIONE III VOLANTINAGGIO**

#### **Art. 35 Modalità per la effettuazione del Volantinaggio**

1. L'attività di "Volantinaggio" consiste nella effettuazione di attività pubblicitaria e promozionale attraverso la distribuzione di Volantini.
2. La effettuazione di attività di volantinaggio, mediante l'abbandono in luoghi all'aperto del volantino in assenza di persona è vietata su tutto il territorio comunale.

### **SEZIONE IV SORGENTI LUMINOSE E PROIEZIONI LUMINOSE**

#### **Art. 36 Sorgenti Luminose**

1. Per la installazione di Sorgenti Luminose, non è richiesta una specifica autorizzazione.
2. Alle stesse si applicano i criteri generali di cui all'art. 23, comma 1, del Codice della Strada.

#### **Art. 37 Proiezioni Luminose**

1. Per la effettuazione di pubblicità mediante Proiezioni Luminose non è richiesta una specifica autorizzazione.
2. Alle stesse, qualora vengano effettuate sulle strade o in vista di esse, si applicano le disposizioni previste per le Sorgenti Luminose.

## TITOLO IV

### DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

#### **Art. 38 Sanzioni Amministrative**

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento che costituiscono infrazione al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di esecuzione, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dall'art. 23 del Codice della Strada, secondo le modalità di cui al Titolo VI del Codice stesso.
2. Per tutte le altre violazioni alle norme del presente regolamento, come anche delle disposizioni legislative riguardanti la effettuazione della pubblicità e delle disposizioni contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti o alla effettuazione di particolari forme di pubblicità, si applicano le sanzioni di cui all'art. 24, del D.L.vo 507/93.
3. Dell'accertamento delle violazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, ne sarà data comunicazione all'Ufficio competente per le funzioni di cui all'art. 11 del D.L.vo 507/93.
4. Il termine per la rimozione di cui all'art. 24, comma 2, del D.L.vo 507/93, è fissato in 15 giorni, fatti salvi i casi di immediato pericolo per la sicurezza delle persone, per i quali il termine è stabilito dall'organo di vigilanza che accerta la violazione. L'interessato può in ogni caso, entro il termine previsto per l'esecuzione della rimozione, rivolgere istanza motivata all'Amministrazione Comunale per ottenere una proroga di tale termine: l'Amministrazione Comunale decide con apposita ordinanza.

#### **Art. 39 Norme Transitorie**

1. I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati alla nuova normativa entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.
2. In presenza di norme di legge che dispongono termini diversi devono essere applicati questi ultimi salvo che la normativa stessa non disponga deroghe al riguardo.

#### **Art. 40 Norme Finali**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni delle normative richiamate all'art. 2 del presente Regolamento.
2. Il presente regolamento è automaticamente modificato o integrato qualora le norme legislative di cui all'art. 2 vengano modificate o integrate.
3. Viene abrogata ogni altra norma regolamentare incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.

#### **Art. 41 Entrata in Vigore**

1. Il presente Regolamento, entra in vigore decorsi 15 gg. dalla pubblicazione all'albo pretorio.